



Comune di Pietra Ligure

Provincia di Savona



APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 5 DEL 30.01.2008

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DEI CONTRATTI**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

INDICE:

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I: DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1: Oggetto

Articolo 2: Determinazione a contrarre

Articolo 3: Accesso agli atti di gara e ai contratti

CAPO II: PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Articolo 4: Procedure ad evidenza pubblica

Articolo 5: Bandi

Articolo 6: Capitolato speciale d'appalto

Articolo 7: Pubblicità

Articolo 8: Requisiti di partecipazione

Articolo 9: Compartecipazione alle gare

Articolo 10: Documentazione dei requisiti

Articolo 11: Cause di esclusione

Articolo 12: Competenze per le procedure di gara e per l'attività negoziale

Articolo 13: Commissione giudicatrice

Articolo 14: Chiarimenti ed integrazioni

Articolo 15: Criteri di aggiudicazione

Articolo 16: Forma e contenuto dei verbali di gara

SEZIONE I: OFFERTE

Articolo 17: Contenuto

Articolo 18: Modalità di presentazione delle offerte

Articolo 19: Formazione della graduatoria provvisoria di valutazione delle offerte

Articolo 20: Verifica offerte anormalmente basse

Articolo 21: Unica offerta

Articolo 22: Cauzione provvisoria

CAPO III: PROCEDURA APERTA: PUBBLICO INCANTO

Articolo 23: Pubblico incanto

Articolo 24: Metodo di aggiudicazione

Articolo 25: Pubblico incanto con aggiudicazione al massimo ribasso. Svolgimento

Articolo 26: Pubblico incanto con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. Svolgimento

CAPO IV: PROCEDURE RISTRETTE: LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO CONCORSO

Articolo 27: Licitazione privata

Articolo 28: Appalto concorso

Articolo 29: Modalità di scelta delle ditte da invitare e lettera di invito

Articolo 30: Licitazione privata. Svolgimento

Articolo 31: Procedura per l'appalto concorso

CAPO V: DIALOGO COMPETITIVO

Articolo 32: Dialogo competitivo

CAPO VI: PROCEDURA NEGOZIATA: TRATTATIVA PRIVATA

Articolo 33: Condizioni e forme di trattativa privata

Articolo 34: Motivazione

Articolo 35: Trattativa privata previa gara ufficiosa preceduta da avviso pubblico: procedura

Articolo 36: Trattativa privata previa gara ufficiosa: procedura

Articolo 37: Trattativa privata diretta : condizioni
CAPO VII: ATTIVITA' CONNESSE A QUELLA CONTRATTUALE
Articolo 38: Indagini di mercato
Articolo 39: Concorso di idee
CAPO VIII: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA
Articolo 40: Ambito di applicazione e oggetto
Articolo 41: Tipologie inerenti ai lavori affidabili in economia
Articolo 42: Procedura
CAPO IX: Disposizioni comuni a gare ufficiose e acquisti in economia
Articolo 43: Motivi di esclusione
TITOLO II: DISPOSIZIONI SPECIALI
CAPO I: SERVIZI
Articolo 44: Requisiti , metodi di scelta del contraente e criteri di valutazione delle offerte
Articolo 45: Servizi socio assistenziali, socio sanitari e socio educativi
CAPO II: INCARICHI
Articolo 46: Disciplina generale
Articolo 47: Modalità di affidamento degli incarichi
TITOLO III: ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI
Articolo 48: Concessione di servizi di pubblico interesse
Articolo 49: Convenzioni e forme di collaborazione con soggetti senza scopo di lucro
Articolo 50: Contratti di sponsorizzazione
TITOLO IV: CONTRATTI IN GENERALE
Articolo 51: Adempimenti connessi alla normativa antimafia
Articolo 52: Contenuto del contratto
Articolo 53: Stipulazione e forma del contratto
Articolo 54: Revisione prezzi
Articolo 55: Cauzione
Articolo 56: Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi
Articolo 57: Subappalto
Articolo 58: Penali
Articolo 59: Oneri contrattuali, diritti di segreteria, repertoriazione, conservazione dei contratti
Articolo 60: Modifiche contrattuali ed aumento delle prestazioni in corso di contratto
Articolo 61: Responsabilità
Articolo 62: Collaudo e accertamento di regolare esecuzione della prestazione
Articolo 63: Inadempimento e risoluzione del contratto
Articolo 64: Clausola compromissoria
Articolo 65: Rpetizione di servizi analoghi e proroghe contrattuali
TITOLO V: DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI
Articolo 66: Alienazione beni mobili
Articolo 67: Accordi di commercializzazione
Articolo 68: Beni immobili. Locazione e affitto
Articolo 69: Beni immobili. Permute e alienazioni
Articolo 70: Beni immobili. Acquisti
Articolo 71: Sponsorizzazioni
Articolo 72: Comodato
Articolo 73: Mutuo
Articolo 74: Assicurazioni
Articolo 75: Transazioni
TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 76: Abrogazione di norme

TITOLO I
(DISPOSIZIONI GENERALI)

CAPO I
(DISPOSIZIONI PRELIMINARI)

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente e dallo Statuto, disciplina l'attività negoziale del Comune nelle sue varie articolazioni organizzative per il perseguimento dei suoi fini di pubblico interesse, attraverso criteri di economicità, imparzialità, efficienza, efficacia, trasparenza e pubblicità.

2. Per quanto non espressamente normato a livello regolamentare, con particolare riferimento agli appalti di lavori, si fa rinvio alla legislazione nazionale ed europea in materia.

Art. 2
(Determinazione a contrarre)

L'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici è preceduta dall'atto di determinazione a contrarre assunto dall'organo competente a norma di legge, statuto e regolamento di contabilità.

Art. 3
(Accesso agli atti di gara e ai contratti)

1. Nell'ambito delle procedure di gara è fatto divieto di comunicare a terzi o rendere in qualsiasi modo noto l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di procedure aperte o dei soggetti invitati nel caso di procedure ristrette, prime della scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche. È fatto divieto di comunicare o rendere in qualsiasi altro modo noto le offerte sino ad intervenuta aggiudicazione definitiva.

2. L'accesso agli atti di gara è disciplinato dalla vigente normativa e dal presente regolamento e può essere differito, con atto motivato, alla conclusione del procedimento.

CAPO II
(PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE)

Art. 4
(Procedure ad evidenza pubblica)

1. Per la scelta del contraente, il Comune, secondo la legislazione vigente e secondo le disposizioni che seguono, si avvale delle seguenti procedure ad evidenza pubblica:

- a) procedura aperta (pubblico incanto)
- b) procedure ristrette (licitazione privata e appalto concorso)
- c) dialogo competitivo
- d) procedura negoziata (trattativa privata nelle sue varie forme)

2. Per lo svolgimento delle suddette procedure è facoltà dell'Amministrazione comunale utilizzare i sistemi elettronici o telematici ammessi dalla normativa vigente.

3. È altresì consentito il ricorso alle procedure telematiche di acquisto disciplinate dalla legislazione nazionale e comunitaria.

SEZIONE I
(NORME COMUNI ALLE PROCEDURE DI GARA)

Art.5
(Bandi)

1. Il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso, il dialogo competitivo e, nei casi previsti dalla legge la trattativa privata, sono preceduti dal bando di gara, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.
2. Il bando deve indicare il tipo di procedura e i criteri di aggiudicazione precisando, ove possibile, gli elementi in base ai quali le offerte devono essere valutate.
3. Gli elementi di valutazione delle offerte, devono essere indicati in ordine decrescente di importanza .
4. Per gli appalti di valore pari o superiore alla soglia comunitaria i bandi vengono redatti nel rispetto dello schema strutturale e contenutistico definito dai formulari standar approvati dal Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n.1564/2005.
5. Per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria , l'impostazione dei bandi di gara è realizzata nel rispetto degli elementi essenziali indicati nell'allegato IXA del D.Lgs 163/2006 .

Art. 6
(Capitolato speciale d'appalto)

1. Il capitolato speciale d'appalto illustra le specifiche tecniche relative all'appalto previste dall'art.68 del D.Lgs 163/2006 e dal correlato allegato VIII.
- Esso, in particolare, contiene:
- a) l'indicazione delle modalità di svolgimento della gara, qualora non siano indicate nel bando o nella lettera di invito;
 - b) gli elementi tecnici ritenuti essenziali in relazione ai lavori da appaltare o al bene o al servizio da acquistare;
 - c) l'indicazione degli impegni delle parti da inserire nel contratto;
 - d) gli elementi di valutazione delle offerte, qualora non siano indicati nel bando o nella lettera di invito;
 - e) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della determinazione del contenuto del contratto

Art. 7
(Pubblicità)

1. I bandi di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme indicate dalla normativa vigente.
2. In ogni caso tutti i bandi devono essere pubblicati all'Albo Pretorio, sul sito internet della Regione dedicato agli appalti ed , eventualmente, sul sito internet del Comune. Tali forme assolvono tutti gli obblighi pubblicitari in assenza di specifiche disposizioni normative.
3. In relazione all'oggetto del contratto, ovvero al valore del medesimo, possono essere adottate forme di pubblicità integrative, anche attraverso segnalazioni ed avvisi su reti informatiche e telematiche con accesso indifferenziato, a mezzo stampa per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e/o locale e presso altri Comuni ed Enti pubblici.
4. L'esito della gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 8
(Requisiti di partecipazione)

1. L'Amministrazione deve indicare nei bandi i requisiti finanziari e tecnico - organizzativi minimi per la partecipazione alle gare e può fare riferimento ad elementi significativi del bilancio dell'impresa, ad appalti già eseguiti analoghi o simili, definendone le caratteristiche, e, ove consentito, identici a quello oggetto di gara e ad altri elementi da determinarsi secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto al valore economico e/o all'oggetto dell'appalto.
2. I bandi e le lettere di invito relativi a tutte le gare del Comune prevedono, quale condizione essenziale, la sussistenza dei requisiti generali per la partecipazione alle gare, e fra questi, il tassativo rispetto da parte del partecipante dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci. Ai partecipanti deve essere richiesta, a pena di esclusione, idonea dichiarazione.

Art. 9
(Compartecipazione alle gare)

1. Non è ammessa la presentazione alla medesima gara di autonome offerte:
 - a) da parte di imprese (o singolarmente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio) che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestano ruoli di legale rappresentanza;
 - b) da parte di imprese controllanti e controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché di impresecollegate, qualora da tali situazioni emerga la riconducibilità delle rispettive offerte al medesimo centro decisionale;
 - c) da parte di consorzi ed imprese ad essi aderenti (o singolarmente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio).
2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a) e b) deve procedersi all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni. Nel caso previsto al comma 1, lett. c), deve procedersi all'esclusione dalla gara delle sole imprese aderenti ai consorzi.
3. Della insussistenza delle condizioni di cui al 1° comma deve essere richiesta, a pena di esclusione, idonea dichiarazione.
4. Per le gare suddivise in lotti le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano limitatamente a ciascun lotto.

Art. 10
(Documentazione dei requisiti)

1. I requisiti di partecipazione alle procedure connesse all'attività negoziale sono comprovati da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte nelle forme previste dalla legge.
2. L'Amministrazione può richiedere di documentare il possesso della capacità economica e finanziaria tramite:
 - a) idonee dichiarazioni bancarie
 - b) dichiarazioni concernenti gli importi globali di forniture o servizi eseguiti, gli importi di appalti

analoghi, simili e, ove consentito, identici a quelli in gara, relativi agli ultimi tre esercizi;
c) dichiarazioni contenenti elementi dei bilanci.

3. L'amministrazione effettua idonei controlli sulle dichiarazioni fornite dal soggetto risultato aggiudicatario e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive nonché a campione o secondo modalità organizzative definite dai dirigenti preposti.

Art. 11

(Cause di esclusione)

1. Le cause di esclusione dalle gare d'appalto devono essere specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera di invito.

Art. 12

(Competenze per le procedure di gara e per l'attività negoziale)

1. La responsabilità della gestione delle procedure connesse all'attività negoziale è affidata ai dirigenti e , con riferimento al Settore Polizia Municipale – Protezione Civile, al Comandante del Corpo di P.M.

2. Ai dirigenti e Comandante di P.M, di cui al comma 1, compete in particolare redigere, sottoscrivere il bando e curarne la pubblicazione; formare l'elenco dei soggetti da invitare alle gare; redigere, sottoscrivere e curare l'invio della lettera di invito ed eventualmente del capitolato; presiedere la gara e la commissione giudicatrice; provvedere all'aggiudicazione, alla sottoscrizione, alla gestione ed esecuzione del contratto.

Art. 13

(Commissione giudicatrice)

1. All'espletamento delle procedure di gara aperte e ristrette da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso, provvede il dirigente o il Comandante di P.M che ha adottato la determinazione a contrarre. Il compito di verbalizzante è attribuito al T.P.O del Settore interessato.. Ove ritenuto necessario il Dirigente può avvalersi dell'ausilio di altri dipendenti comunali.

E' fatta salva, comunque, la possibilità di costituire una commissione di gara composta :

- a. dal Dirigente (Comandante di P.M per appalti relativi al Settore Polizia Municipale – Protezione Civile).Nel caso di sua assenza e/o impedimento si applica l'art.15 comma 7 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
- b. da due membri interni e/o esterni all'Ente individuati secondo i criteri della competenza e professionalità.

2. Qualora si applichi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione composta da non più di 5 membri , presieduta di norma dal responsabile individuato ai sensi dell'art. 12 .

3 La nomina della Commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

4. Gli esperti esterni all'Amministrazione vengono scelti prevalentemente fra docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali, ove esistenti, nonché dipendenti di enti pubblici o aziende private in possesso di idonea competenza in relazione

all'oggetto della gara. La scelta dovrà tenere conto di eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'appalto.

5. Nell'atto con cui viene nominata la Commissione è altresì precisato se ed in quale misura devono essere compensati gli esperti esterni all'Amministrazione.

6. La Commissione può delegare l'istruttoria delle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti fermo restando che la valutazione ed il giudizio dovranno essere effettuati dalla commissione nel suo "plenum. Nell'ambito della propria attività valutativa, la Commissione procede altresì alla verifica delle offerte anormalmente basse. Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza .

7. La Commissione può avvalersi di esperti interni e/o esterni all'Amministrazione per la soluzione di specifici quesiti. La presenza degli esperti ai lavori della Commissione è limitata all'esposizione dei pareri e di eventuali chiarimenti.

8. Qualora nel bando o nella lettera di invito non siano prefissati valori espressi in punti o giudizi di valore attribuiti ai singoli elementi di valutazione delle offerte, la Commissione vi provvede prima dell'apertura dei plichi. La Commissione, ove lo ritenga opportuno per una corretta valutazione dell'offerta, può ulteriormente individuare singole componenti e sottovoci specifiche all'interno di ciascuno degli elementi e dei valori prefissati.

9. I lavori della Commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori. La Commissione procede all'esame e alla valutazione degli elementi tecnico/qualitativi delle offerte e all'eventuale verifica delle anomalie delle stesse in seduta non pubblica.

10. Dei lavori della Commissione giudicatrice viene redatto apposito verbale corredato dalle relazioni tecniche e delle relative motivazioni, che viene trasmesso, per l'aggiudicazione, al responsabile individuato ai sensi dell'art. 12.

Art. 14

(Chiarimenti ed integrazioni)

Nel corso dell'esame della documentazione e delle offerte, il responsabile individuato ai sensi dell'art. 12 o, se vi sia, la commissione giudicatrice, possono richiedere al concorrente elementi integrativi ed esplicativi, non potendosi però invitare i concorrenti a fornire, oltre i termini, elementi e documenti essenziali del tutto mancanti.

Art. 15

(Criteri di aggiudicazione)

1. I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel bando o nella lettera di invito.

2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti per i quali, essendovi un dettagliato capitolato tecnico di riferimento, la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo, vengono aggiudicati al massimo ribasso.

3. Qualora sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo l'aggiudicazione viene effettuata all'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso di scelta di tale opzione da parte dell'Amministrazione, l'esplicitazione dei criteri e delle relative ponderazioni è da essa indicata :

a) nel bando, specificandoli in ordine decrescente e con l'eventuale inserimento di una nota con la precisazione del rinvio, per ulteriori dettagli, al disciplinare di gara o alla parte procedurale del capitolato d'oneri.

b) nel disciplinare di gara o nella parte procedurale del capitolato d'oneri, con indicazione, sempre in ordine decrescente, con specificazione dei sub-criteri e con indicazione delle relative ponderazioni.

4. I criteri relativi ad elementi gestionali, tecnici e qualitativi sono riferiti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto e sono precisati in dettaglio con relativa definizione dei punteggi parziali attribuiti nell'ambito della ponderazione complessiva.

5. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità.

6. In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto il bando può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l'aggiudicazione.

Art. 16

(Forma e contenuto dei verbali di gara)

1. Delle operazioni di gara viene redatto verbale firmato dal responsabile individuato ai sensi dell'art. 12, che presiede la gara e dal verbalizzante.

2. I verbali relativi ai lavori della Commissione giudicatrice di cui all'art. 13 devono essere sottoscritti da tutti i componenti della Commissione e, se presente, dal segretario.

3. Il verbale conclusivo delle operazioni di gara deve contenere almeno:

a) l'oggetto e il valore dell'appalto;

b) i nomi degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;

c) i nomi degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;

d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate incongrue o anomale;

e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della relativa offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;

f) le ragioni dell'eventuale mancata aggiudicazione.

SEZIONE II

(OFFERTE)

Art. 17

(Contenuto)

1. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando e nella lettera d'invito.

2. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo, di un ribasso o di un aumento rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza è da considerarsi valida l'offerta espressa in lettere.

Art 18

(Modalità di presentazione delle offerte)

1. L'offerta, in regola con la normativa sul bollo, deve essere contenuta in plico sigillato (secondo le modalità indicate nel bando) e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura con indicazione esterna dell'oggetto della gara, della data e ora di scadenza.

L'offerta tecnico-qualitativa e quella economica devono essere contenute in autonomi plichi sigillati e controfirmati o siglati sui lembi di chiusura.

2. L'inoltro dell'offerta deve avvenire secondo le formalità previste dal bando o dalla lettera di invito in modo tale da assicurare il deposito del plico presso l'ufficio Protocollo dell'Ente nei termini previsti.

3. L'Amministrazione non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.

4. Salvo quanto previsto nel presente regolamento per la gara ufficiosa, non è ammessa la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telegrafiche, telefoniche o via telefax.

Art. 19

(Formazione della graduatoria provvisoria di valutazione delle offerte)

1. A seguito della valutazione della parte tecnico –qualitativa e della parte economica delle offerte presentate nelle gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nonché a seguito della valutazione del dato del prezzo nelle gare con il criterio del massimo ribasso, viene formulata una graduatoria provvisoria di merito fondata sui punteggi complessivamente ottenuti dai concorrenti.
2. Successivamente alla formazione della suddetta graduatoria, si procede alla rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse in base ai criteri di cui all'art.86 del D.Lgs 163/2006

Art.20

(Verifica offerte anormalmente basse)

1.La verifica delle offerte anormalmente basse deve svolgersi in contraddittorio con l'offerente, a seguito di richiesta scritta di giustificazioni.da parte della stessa commissione giudicatrice (nel caso di procedure con offerta economicamente più vantaggiosa) o di specifica commissione, all'uopo nominata, per le gare da aggiudicarsi al massimo ribasso.

2.La commissione provvede all'esame delle giustificazioni fornite dal concorrente a corredo dell'offerta e degli eventuali ulteriori chiarimenti richiesti, potendo anche consultare un rappresentante del soggetto offerente nel rispetto delle procedure e tempistiche di cui agli artt. 87 e 88 del D.Lgs 163/2006.

3.La commissione può assegnare, quando ne ravvisi l'opportunità, termini superiori a quelli previsti dai sopra richiamati articoli (10gg per fornire le giustificazioni richieste e 5gg lavorativi per gli eventuali ulteriori chiarimenti).

4.Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la commissione convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Qualora, peraltro, l'offerente non si presenti alla data di convocazione, la commissione può prescindere dalla sua audizione.

5.L'offerta che in base all'esame degli elementi forniti risulta, nel suo complesso, inaffidabile viene esclusa.

6.La commissione sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appare anormalmente bassa, e , se la esclude, procede nella stessa maniera nei confronti delle successive migliore offerte fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Art. 21
(Unica offerta)

1. L'Amministrazione può procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando o nella lettera di invito.
2. Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora vi sia un unico concorrente, la commissione giudicatrice predetermina un punteggio minimo al di sotto del quale l'unica offerta non viene considerata idonea all'aggiudicazione.

Art.22
(Cauzione provvisoria)

1. Per le procedure di gara il cui importo sia superiore ai 50.000,000 Euro o nei casi in cui il Dirigente dell'Area interessata o Comandante di P.M per gli appalti relativi al Settore Custodia e Vigilanza , è richiesta a corredo dell'offerta una cauzione provvisoria pari al 2% da prestare mediante fidejussione bancaria o idonea polizza assicurativa.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti
2. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed il caso in cui (a seguito delle verifiche di cui all'art.48 del D.Lgs 163/2006) manchi la prova che confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta relativamente al possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara. In questi casi l'escussione della cauzione è disposta dal responsabile della procedura d'appalto di cui all'art.12 del presente regolamento.
3. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30gg dalla data di aggiudicazione dell'appalto.

CAPO III
(PROCEDURA APERTA: PUBBLICO INCANTO)

Art. 23
(Pubblico incanto)

1. Salvo che la legge disponga diversamente, il Comune si avvale di norma del pubblico incanto:
 - a) per tutti i contratti, salve le disposizioni speciali del presente regolamento;
 - b) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
 - c) in ogni altro caso si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

Art. 24
(Metodo di aggiudicazione)

1. Salvo che per particolari tipi di contratto la legge disponga diversamente, qualora si abbia riguardo al solo dato del prezzo il Comune adotta preferibilmente il metodo di aggiudicazione delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base.
2. In tutti i casi in cui il pubblico incanto si svolga con il metodo dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, le offerte tecnico-qualitative vengono esaminate da una Commissione nominata secondo quanto disposto dall'art.13.

Art. 25

(Pubblico incanto con aggiudicazione al massimo ribasso. Svolgimento)

1. Il pubblico incanto deve essere esperito nel giorno e nell'ora indicati nel bando in luogo aperto al pubblico davanti alla commissione eventualmente nominata o al responsabile individuato ai sensi dell'art. 12 e al verbalizzante e la presenza , se ritenuto necessario, di due testimoni scelti dallo stesso responsabile

2. Qualora l'aggiudicazione avvenga al massimo ribasso si procede:

a) alla verifica dei plichi contenenti le offerte e la documentazione amministrativa, accertandone l'integrità , la data e ora di presentazione, ed escludendo le offerte non integre o pervenute oltre il termine stabilito nel bando;

b) alla loro apertura e alla verifica della validità e completezza dei documenti amministrativi presentati, provvedendo ad eventuali esclusioni;

c) all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche dando lettura dei prezzi.

3. Effettuato il confronto fra i prezzi il responsabile di cui al comma 1, qualora non vi siano offerte anomale da sottoporre a verifica, aggiudica la gara all'offerta che presenta il prezzo più basso. Nel caso in cui il prezzo migliore risulti da due o più offerte uguali, procede al sorteggio.

4. Il responsabile di cui al comma 1 può sospendere la gara e riservarsi l'aggiudicazione, anche se sia stata effettuata la lettura delle offerte, quando sia necessario procedere a verifica della documentazione e dei prezzi e quando a suo insindacabile giudizio reputi ciò necessario nell'interesse dell'Amministrazione.

Art. 26

(Pubblico incanto con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. Svolgimento)

1. Qualora l'aggiudicazione avvenga secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si applica il comma 2 lettere a) e b) dell'articolo precedente e le disposizioni seguenti:

a) la Commissione giudicatrice di cui all'art. 13 del presente Regolamento provvede all'esame della documentazione e valutazione delle offerte tecnico-qualitative in seduta non pubblica.

b) conclusi i lavori di cui alla lettera a) il Presidente della Commissione, previa convocazione degli interessati, dà atto in seduta pubblica dei punteggi attribuiti alle offerte tecnico-qualitative e dopo avere effettuata l'operazione di controllo dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta economica, procede alla loro apertura dando lettura dei prezzi e attribuendo i relativi punteggi.

c) sulla base del punteggio complessivo attribuito alle singole offerte e salvo che si debba procedere alla verifica delle offerte anomale, viene formata la graduatoria di merito per l'aggiudicazione.

CAPO IV
(PROCEDURE RISTRETTE: LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO CONCORSO)

Art. 27
(Licitazione privata)

1. Salvo che la legge disponga diversamente il Comune si avvale della licitazione privata quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti e in ogni altro caso si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.
2. In tutti i casi in cui la licitazione privata si svolga con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa le offerte vengono esaminate da una Commissione nominata secondo quanto disposto dall'articolo 13.

Art. 28
(Appalto concorso)

1. Per opere, lavori, servizi o forniture di complessità e/o specialità del tutto particolari, ovvero quando appaia necessario avvalersi dell'apporto collaborativo dei privati per il suggerimento di soluzioni di carattere tecnico, scientifico, artistico, organizzativo od altro, il Comune può scegliere il contraente mediante appalto concorso, fatte salve le eventuali autorizzazioni o i pareri richiesti dalla legge.
2. Le offerte vengono giudicate da una Commissione nominata ai sensi dell'articolo 13 .
3. La Commissione giudicatrice propone al responsabile individuato ai sensi dell'art. 12 l'aggiudicazione a favore del progetto-offerta che, rispondendo maggiormente ai requisiti richiesti dal bando, raggiunge il punteggio maggiore.

Art. 29
(Modalità di scelta delle ditte da invitare e lettera di invito)

1. Delle operazioni di formazione dell'elenco delle ditte da invitare deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal responsabile individuato ai sensi dell'art. 12.. La non ammissione alla gara di soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione, se ammessa dalla legge, deve essere motivata. Della non ammissione e dei motivi che l'hanno causata deve essere data comunicazione agli interessati.
3. La lettera di invito deve contenere gli elementi essenziali previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti e in ogni caso l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di apertura delle offerte.

Art. 30
(Licitazione privata . Svolgimento)

1. Qualora l'aggiudicazione avvenga al massimo ribasso si procede secondo le modalità previste all'art. 25 del presente Regolamento.
2. Nel caso di licitazione privata con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, le operazioni di controllo dei plichi contenenti le offerte pervenute vengono eseguite in seduta pubblica , nel giorno e nell'ora indicati nella lettera di invito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 comma 2) lett.a) e b) e si procede secondo quanto previsto all'art. 26.

Art. 31
(Procedura per l'appalto concorso)

1. La gara si svolge secondo le modalità previste per la licitazione privata all'articolo 30.
2. Nel rispetto del principio di parità di condizioni, la Commissione può richiedere eventuali migliorie a tutti i concorrenti che abbiano presentato progetti-offerta ritenuti idonei.

CAPO V
(DIALOGO COMPETITIVO)

Art. 32
(Dialogo competitivo)

1. L'amministrazione può avvalersi del dialogo competitivo qualora la complessità tecnica o finanziaria di un progetto o di un appalto non permetta di definire con sufficiente precisione nel capitolato le specifiche necessarie perché essi possano essere aggiudicati attraverso procedure aperte o ristrette.
2. Il dialogo competitivo è preceduto dalla pubblicazione di un bando in cui l'Amministrazione rende note le proprie necessità e specifica i requisiti di partecipazione. Successivamente la stessa avvia il dialogo con i soggetti selezionati al fine di elaborare una o più soluzioni idonee a soddisfare le proprie esigenze; su tali soluzioni tutti i soggetti selezionati vengono invitati a presentare offerta.
3. L'aggiudicazione avviene selezionando l'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando i criteri che devono essere precisati nel bando di gara.
4. E' facoltà dell'Amministrazione prevedere la corresponsione di premi o pagamenti ai partecipanti.
5. Il ricorso al dialogo competitivo è consentito anche per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.

CAPO VI
(PROCEDURA NEGOZIATA: TRATTATIVA PRIVATA)

Art. 33
(Condizioni e forme di trattativa privata)

1. Fatta salva la normativa comunitaria e di recepimento per i contratti di importo superiore alle soglie ivi fissate e fatto salvo quanto previsto, per gli appalti di lavori pubblici, dagli artt.56 e 57 nonché 122 del D.Lgs 163/2006 cui si fa espresso rinvio, può procedersi alla scelta del contraente a trattativa privata nei seguenti casi e nelle forme di seguito indicati:

a) per gli appalti il cui valore, al netto degli oneri fiscali, sia compreso tra 100.000,00 euro e la soglia di rilievo comunitario, può procedersi a trattativa privata previa gara ufficiosa preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico secondo le modalità descritte all'art. 35 del presente regolamento;

b) per gli appalti il cui valore, al netto degli oneri fiscali, sia inferiore a 100.000,00 euro, può procedersi a trattativa privata previa gara ufficiosa secondo le modalità descritte all'art.36 del presente regolamento.

2.Si procede in ogni caso con gara ufficiosa qualora, per disposizioni di legge connesse a particolari autorizzazioni o licenze o per i requisiti tecnici e il grado di perfezione richieste, la prestazione possa essere eseguita solo da un numero limitato di imprese; in tal caso tutte le imprese interessate devono essere invitate alla gara.

Art. 34 (Motivazione)

1. Nella determinazione a contrarre deve essere precisata la motivazione dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso alla trattativa privata.

Art. 35 (Trattativa privata previa gara ufficiosa preceduta da avviso pubblico: procedura)

1. Nei casi espressamente previsti dall'art.56 del D.Lgs 163/2006 ovvero per appalti di importo superiore ai 100.000 Euro, la gara ufficiosa va preceduta da un avviso pubblico per la cui pubblicizzazione si rinvia a quanto previsto dalla vigente normativa e dall'art.7 del presente Reg.

2. L'avviso pubblico deve indicare almeno l'oggetto dell'appalto, l'importo presunto, i criteri di aggiudicazione e i requisiti necessari per partecipare alla gara ufficiosa.

3. Ai soggetti interessati dovrà essere dato un termine ragionevole per far pervenire la richiesta di partecipazione.

4. Il mancato invito di un soggetto che ha richiesto di partecipare deve essere adeguatamente motivato.

5. Qualora non appaia necessaria una preselezione dei concorrenti, l'avviso può prevedere direttamente la presentazione di offerte da parte dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dall'avviso stesso. In tal caso si procede come indicato al successivo art. 36, commi da 4 a 10, sostituendosi l' avviso alla lettera di invito.

Art. 36 (Trattativa privata previa gara ufficiosa: procedura)

1. Nei casi di cui all'art.57 del D.Lgs 163/2006 ovvero per appalti di importo inferiore ai 100.000 Euro la trattativa privata deve essere preceduta da gara ufficiosa senza previa pubblicazione di un bando.

2. La scelta delle ditte da invitare alla gara ufficiosa viene effettuata dal responsabile individuato a norma dell'articolo 12. Il numero delle ditte non deve essere inferiore a cinque, salvo che sul mercato non ne esistano in tale numero.

3. Le ditte vengono scelte, con criteri di rotazione, tra quelle in possesso dei necessari requisiti, di documentata capacità, tra quelle osservanti norme di garanzia di qualità e tra quelle che abbiano dimostrato affidabilità in precedenti rapporti con l'Amministrazione sotto il profilo tecnico - qualitativo, valutato sulla base di elementi in possesso della stessa Amministrazione.

4. L'invito alla gara ufficiosa, che può essere inviato anche tramite fax o altre forme di trasmissione

telematica, deve indicare un termine ragionevole per la presentazione delle offerte. Alle ditte che non intrattengano già rapporti con il Comune deve essere richiesta idonea dichiarazione a conferma dell'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e negli altri registri previsti per legge per la prestazione oggetto dell'appalto nonché del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti pubblici, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, della insussistenza delle sanzioni o delle misure cautelari previste dalla normativa che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.

5. La gara ufficiosa si svolge in seduta non pubblica davanti al responsabile di cui al comma 2 e al verbalizzante. Può aversi, quando ritenuto opportuno, la presenza di due testimoni scelti nell'ambito dell'Amministrazione.

7. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale firmato dal dirigente e dal verbalizzante nel quale si dà atto delle offerte pervenute e dell'esclusione delle offerte risultate incomplete o irregolari, enunciandone la motivazione.

8. Qualora ciò sia indicato nella lettera d'invito il contratto può essere aggiudicato a favore del concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, tenuto conto della qualità dei beni o dei servizi offerti, oltre che del prezzo. Qualora per la particolare natura del contratto il responsabile di cui al comma 2 lo ritenga necessario, purché ciò sia indicato nella lettera di invito, all'esame delle offerte può provvedere una Commissione nominata ai sensi dell'articolo 13.

9. Il Comune - nel rispetto della par condicio dei concorrenti - può trattare con ciascuno di essi richiedendo loro un miglioramento dell'offerta.

10. Il Comune, nell'ambito della medesima gara, può affidare a più ditte le diverse parti in cui eventualmente si articola una unica fornitura qualora le diverse offerte per le singole parti risultino più vantaggiose sotto il profilo della qualità oppure del prezzo. La lettera di invito deve precisare tale facoltà.

Art.37

(Trattativa privata diretta : condizioni)

1. Alla trattativa privata diretta può farsi ricorso esclusivamente quando ricorrano obiettive ragioni di urgenza, specificità della prestazione o convenienza tali da non consentire o rendere superfluo l'esperimento di una gara informale, nei sotto elencati casi:

a) a seguito di gara anche ufficiosa andata deserta, o per la quale siano state presentate offerte incongrue, purché le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate.

b) per l'acquisto di beni e la prestazione di servizi che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o in ragione di un'autorizzazione o licenza in possesso di un unico soggetto;

c) per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti esclusivi;

d) quando si tratti di servizi complementari non compresi nel contratto inizialmente concluso, che, per motivi sopravvenuti, siano diventati necessari per il servizio oggetto del contratto principale, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio e a condizione che tali servizi complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico o economico dell'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'Amministrazione, ovvero, pur essendo separabili siano strettamente necessari per il perfezionamento dell'appalto iniziale ed il loro valore complessivo non superi il 50% dell'importo dell'appalto principale, aggiornato secondo gli indici ISTAT;

e) qualora, per ragioni di convenienza o di pubblico interesse, sia opportuno affidare servizi o forniture all'aggiudicatario di una precedente gara di appalto purché il rinnovo fosse previsto nel relativo contratto. Si applica quanto previsto dal successivo articolo 65;

- f) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di forniture o impianti di uso corrente esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquistare materiale differente il cui impiego o la cui manutenzione comporti difficoltà o incompatibilità tecniche;
- g) quando l'impellente urgenza, derivante da avvenimenti imprevedibili per l'Ente, non consenta l'espletamento di una gara ufficiosa e le circostanze invocate per giustificare l'urgenza non siano imputabili all'Amministrazione;
- h) per acquisti di prodotti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio e di sviluppo;
- i) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento o analoga procedura concorsuale.

CAPO VII (ATTIVITA' CONNESSE A QUELLA CONTRATTUALE)

Art. 38 (Indagini di mercato)

1. Prima di procedere alla gara, alla trattativa privata, al rinnovo contrattuale o alle spese in economia, si può svolgere una indagine di mercato, anche in via informale, al fine di acquisire informazioni circa l'esistenza di potenziali contraenti, l'eseguibilità e i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti, il costo del lavoro e quant'altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della trattativa e del contratto.
2. I prezzi potranno essere confrontati con elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT e pubblicati semestralmente sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana o comunque con elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall'ISTAT, dalle Camere di commercio, da altre Amministrazioni pubbliche od Associazioni di categoria, nonché con i prezzi pattuiti nelle convenzioni derivanti da procedure accentrate di acquisto previste dalla legge.
3. In casi di particolare rilevanza o complessità l'indagine di mercato può essere avviata tramite avviso pubblico, non vincolante per l'Amministrazione, al fine di valutare le disponibilità del mercato e acquisire suggerimenti utili dai soggetti interessati.

Art.39 (Concorso di idee)

1. Il Comune per iniziative di particolare rilievo in campo tecnico, scientifico, culturale e dei servizi alla collettività e alla persona, può avvalersi del concorso di idee.
2. Il concorso, al quale verrà data adeguata pubblicità, può essere a libera partecipazione oppure ad inviti.
3. Nel bando o nella lettera di invito devono essere indicati:
 - a) l'importo del premio da assegnare al vincitore;
 - b) le modalità e i termini di presentazione delle proposte;
 - c) i criteri e i metodi per la valutazione delle proposte stesse.
4. Devono inoltre essere precisati i diritti di utilizzazione dei progetti e degli elaborati presentati che il Comune intende riservarsi, quali il diritto di pubblicarli in tutto o in parte, di utilizzarli per

dibattiti o consultazioni, ovvero porli a base di gara per l'aggiudicazione di un appalto, salvo l'obbligo di indicarne l'autore.

5. Resta salvo in ogni caso il diritto dell'autore di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi alle sue modificazioni nei limiti previsti dalla legge.

6. Fatta salva l'applicazione di norme specifiche, per il concorso di idee è possibile avvalersi delle procedure di scelta del contraente disciplinate dal presente regolamento.

CAPO VIII (ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA)

Art. 40 (Ambito di applicazione e oggetto)

1. A norma dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori può avvenire:

- a. in amministrazione diretta;
- b. a cottimo fiduciario.

2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Per quanto concerne i lavori assunti in amministrazione diretta, l'importo del singolo intervento non può comportare una spesa superiore ai 50.000 euro.

3. Sono acquisiti a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a operatori economici con procedura negoziata.

4. L'acquisizione mediante cottimo fiduciario di forniture e servizi è ammessa per importi fino a 100.000 euro, e per le tipologie di seguito indicate :

- a) acquisti di generi di cancelleria, carta, stampati, registri, materiale per disegno e fotografie, stampa di tabulati, circolari, regolamenti e simili;
- b) acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione, noleggio e leasing di autoveicoli ed altri veicoli, nonché acquisto di carburante, lubrificante, di pezzi di ricambio ed accessori;
- c) provvista attrezzature e ricambi relativi a macchine operatrici per segnaletica stradale sia verticale che orizzontale; manutenzione e posa in opera della segnaletica stradale sia verticale che orizzontale ; manutenzione della cartellonistica pubblicitaria;
- d) acquisti e manutenzioni di effetti di vestiario per il personale dipendente comunque occorrenti per l'espletamento del servizio, lavaggio, acquisto e noleggio biancheria;
- e) acquisto di attrezzature e utensili occorrenti ai vari mestieri;
- f) acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso o altre attrezzature per il servizio della protezione civile;
- g) acquisto di prodotti alimentari, dietetici ed altri generi assimilabili, servizi di fornitura pasti e analisi di laboratorio;
- h) abbonamenti a riviste, periodici e simili, acquisti di libri e pubblicazioni periodiche e relative spese di rilegatura;

- i) spese postali, telegrafiche e telefoniche;
- j) acquisto, manutenzione e noleggio attrezzature da cucina, articoli casalinghi e stoviglie;
- k) manutenzioni e riparazioni di locali e relativi impianti;
- l) urgenti opere di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali e aree;
- m) acquisto materiale igienico-sanitario, articoli ed accessori di pulizia e materiale a perdere;
- n) trasporti, titoli di viaggio, spedizioni, facchinaggi;
- o) acquisto, manutenzione, riparazione e leasing di mobili, arredi, attrezzature, strumenti scientifici, didattici, sportivi e di sperimentazione, macchine d'ufficio, componenti hardware e software, antifurto; materiali e servizi per il funzionamento della rete comunale di trasmissione dati e fonia; spese per la fornitura e manutenzione di infissi, vetri, cancelli, serrature, piante;
- p) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e attrezzature in occasione di espletamento di corsi, concorsi ed esami quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali attrezzature;
- q) organizzazione di mostre, conferenze, convegni e seminari ed altre manifestazioni culturali, scientifiche, sportive nazionali ed internazionali, fitto locali occorrenti, stampa di inviti e degli atti, assicurazione di materiale scientifico e didattico, ecc;
- r) acquisto di generi vari, omaggi e materiale sportivo di facile consumo in occasione di manifestazioni, cerimonie e convegni;
- s) spese di rappresentanza e di ospitalità;
- t) piccoli impianti e piccole spese di illuminazione, riscaldamento e raffreddamento, forza motrice, acqua e telefono, acquisto fax e centralini;
- u) spese per indagini geologiche, geognostiche, saggi e rilievi di varia natura, prove di carico;
- v) servizi e forniture occorrenti per il normale funzionamento degli uffici, che per loro natura non possano essere acquisiti con le normali procedure di gara;
- w) lavori di traduzione, di deregistrazione, di dattilografia, di correzione bozze, esecuzione di disegni e fotografie, lavori di stampa, tipografia e litografia, di digitalizzazione dei documenti, nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale o qualora ragioni di urgenza lo richiedano
- z) divulgazione di bandi di concorso e di pubbliche gare a mezzo stampa o di altre fonti di informazione ove ritenuto necessario e altre inserzioni.

5. Il Comune ha altresì facoltà di avvalersi della procedura di cui al comma 1 del presente articolo nei seguenti casi :

- a) a seguito della risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) acquisto di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente ovvero della formalizzazione del rinnovo contrattuale.

Art.41

(Tipologie inerenti ai lavori affidabili in economia)

1. E' possibile il ricorso all'acquisizione in economia dei lavori per gli interventi di manutenzione del patrimonio comunale in genere, per l'esecuzione di lavori pubblici di modesta entità, nonché per le altre tipologie di cui all'art. 125 c. 6 del codice degli appalti.
2. I lavori che hanno le caratteristiche di cui al primo comma e che possono eseguirsi in economia sono i seguenti:
 - a. per il servizio delle strade:
 - le riparazioni urgenti per frane, erosioni, instabilità dei muri sostegno, rovine di manufatti ecc.;
 - la manutenzione delle strade;
 - lo sgombero della neve;

- lo spurgo delle cunette, delle chiaviche e le piccole riparazioni ai manufatti;
 - la manutenzione di barriere e protezioni stradali;
- b. per il servizio delle acque pubbliche e delle fognature:
- la manutenzione degli acquedotti, delle fontane, dei pozzi e delle fognature;
 - le prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque dai territori inondati;
- c. per il servizio relativo agli immobili di proprietà del comune:
- la manutenzione dei fabbricati con relativi impianti, infissi e manufatti, la riparazione e adattamento dei locali;
- d. per i servizi in genere dell'Area Tecnica:
- la manutenzione dei giardini, dei parchi, viali, passeggi e piazze pubbliche e arredo urbano, nonché dei resedi stradali caduti in uso pubblico;
 - l'innaffiamento, il taglio dell'erba dei cigli e delle scarpate stradali;
 - la manutenzione dei cimiteri;
 - i puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;
 - i lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori;
 - i lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione nei lavori dati in appalto;
 - ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, quando non vi siano il tempo ed il modo di procedere all'appalto o siano infruttuosamente esperite le procedure aperte, ristrette, oppure nelle condizioni previste dalla legge, non abbiano avuto esito positivo le procedure negoziate;
 - i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco;
 - i lavori indispensabili ed urgenti non ricompresi nei contratti di appalto e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali e di cave, già dati in consegna alle imprese;
 - incarichi professionali sino al limite di valore di 20.000 Euro di cui all'art.125 c.11) del D.Lgs 163/2006.
 - i lavori non ricompresi nei punti precedenti del presente comma ed i lavori riconducibili in ogni caso alle tipologie generali di cui all'art. 125 c. 6 del D.Lgs 163/2006 e per importi non superiori a 100.000 euro.
3. Possono altresì affidarsi mediante cottimo fiduciario i lavori pubblici non ricompresi nelle tipologie di cui al precedente comma, relativi ad opere pubbliche per un importo fino a 200.000.

Art.42 (Procedura)

- 1.L'esecuzione delle spese in economia deve essere preceduta dall'acquisizione di almeno 5 preventivi nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento .
2. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai 20.000 e il lavoro sia di importo inferiore ai 40.000 euro.
- 3.L'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
- 4.Nella fattispecie in cui sia richiesta la presentazione di preventivi a più operatori economici il responsabile, individuato ai sensi dell'art.12 del presente Reg., accertatane la regolarità, sceglie in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera di invito e procede all'assunzione del relativo impegno di spesa.
- 5.Il responsabile di cui sopra , nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo, dà corso ugualmente all'esecuzione dell'intervento, quando ritiene che il preventivo presentato sia vantaggioso per il Comune.
6. Per le operazioni di cui ai commi precedenti, nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo superiore ai 20.000 e il lavoro sia di importo superiore ai 40.000 euro, il responsabile

opera assistito da altro impiegato del comune, che provvede alla verbalizzazione delle operazioni compiute nel corso delle varie fasi procedurali.

CAPO IX
(DISPOSIZIONE COMUNE A GARE UFFICIOSE E ACQUISTI IN ECONOMIA)

Art. 43
(Motivi di esclusione)

1. L'Amministrazione, ferma restando la facoltà di risolvere il contratto in danno ai sensi della normativa vigente, può astenersi dall'invitare a gare informali, per un periodo di tre anni, l'appaltatore che dopo l'aggiudicazione:

- a) non abbia provveduto alla stipulazione del contratto entro il termine indicato nella diffida inviata dall'Amministrazione;
- b) si sia reso inadempiente agli obblighi contrattuali e contributivi ovvero alle norme sulla sicurezza del lavoro nei confronti dei lavoratori o soci;
- c) sia ricorso al subappalto in assenza dei presupposti e delle formalità previste dalla legge;
- d) sia incorso nell'applicazione di penali superiori al 10% dell'importo netto contrattuale;
- e) si sia reso responsabile di inadempimento grave che abbia compromesso l'esito finale del contratto;
- f) sia incorso, con provvedimento definitivo, nell'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui alla normativa vigente;
- g) abbia subito una condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati all'appalto.

2. Si applica il comma precedente altresì nel richiedere i preventivi di cui all'art. 43 del presente regolamento.

TITOLO II
(DISPOSIZIONI SPECIALI)

CAPO I
(SERVIZI)

Art. 44
(Requisiti, metodi di scelta del contraente e criteri di valutazione delle offerte)

1. L'Amministrazione, nell'ambito delle procedure di scelta del contraente previste dalla normativa in materia di appalti di servizi:

a) può richiedere, in relazione alla natura del servizio, oltre agli ordinari requisiti di partecipazione previsti dal presente regolamento, la dimostrazione del rispetto di determinate norme di gestione e protezione ambientale;

b) adotta preferibilmente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per una adeguata valutazione della qualità e del prezzo del servizio offerto, anche in relazione alla conoscenza ed alla soddisfazione degli utenti.

2. Qualora per la natura del servizio sia utile sollecitare i partecipanti alle gare a suggerire progetti di miglioramento dei servizi, di sviluppo ed innovazione, l'Amministrazione può utilizzare la procedura dell'appalto concorso ovvero la procedura del dialogo competitivo.

Art. 45

(Servizi socio assistenziali, socio sanitari e socio educativi)

1. I servizi socio assistenziali, socio sanitari e socio educativi possono essere affidati in appalto, secondo la normativa vigente e le disposizioni del presente regolamento, ovvero in concessione. In quest'ultimo caso si applica l'art.48

2. Nelle gare relative ai servizi di cui al comma 1 l'Amministrazione può fissare oltre ai requisiti generali di partecipazione previsti dalla normativa e dal presente regolamento, ulteriori condizioni per l'accesso riferibili alla capacità tecnica specifica dei partecipanti, quali ad esempio la disponibilità di personale munito di specifici titoli di studio e/o qualifiche professionali, a precedenti esperienze nel settore svolte in modo adeguato, alla iscrizione nei registri previsti per legge, a particolari strutture organizzative dell'impresa ed alla capacità progettuale ed innovativa.

3. I servizi di cui al comma 1 vengono aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della qualità e del prezzo, attribuendo il peso prevalente al fattore qualità

4. L'Amministrazione ha facoltà di utilizzare, come elementi di valutazione, specifiche modalità organizzative di esecuzione del servizio indicate in sede di offerta quali le forme di contenimento del turn over degli operatori, gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro, oppure particolari soluzioni per gli specifici problemi sociali del territorio.

5. Per garantire la continuità di particolari servizi, i capitolati e conseguenti contratti potranno prevedere il subentro graduale del nuovo aggiudicatario, con conseguente regolamentazione economica della fase iniziale e conclusiva del rapporto contrattuale.

CAPO II (INCARICHI)

Art. 46 (Disciplina generale)

1. Gli incarichi professionali sono prestazioni d'opera intellettuale rese senza vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente e disciplinate dal codice civile.

2. Il conferimento degli incarichi esterni deve limitarsi di norma ai casi in cui non sia possibile provvedere avvalendosi del personale comunale.

3. L'Amministrazione può inoltre avvalersi di professionisti esterni per la particolarità o la complessità della prestazione richiesta o di collaborazioni esterne in relazione a sperimentazioni o progetti ed in relazione a necessità funzionali ed organizzative connesse all'attività istituzionale.

4. Il ricorso a collaboratori o professionisti esterni nonché la scelta dei medesimi devono essere compiutamente motivati fatta salva comunque l'applicazione della normativa europea e di recepimento in materia di appalti di servizi per gli incarichi ivi disciplinati.
5. La scelta del professionista deve in ogni caso tenere conto del fatto che non sussistano motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico.
6. Nell'affidamento di incarichi a società di professionisti o a soggetti collettivi costituiti in forma giuridicamente ammessa, devono essere indicate nel contratto le generalità del professionista che assume la direzione e la responsabilità dell'attività intellettuale.
7. Il contratto è sottoscritto dal responsabile individuato ai sensi dell'art. 12 e dal professionista o collaboratore esterno e deve indicare contenuto, natura e modalità di svolgimento dell'incarico, il termine iniziale e finale, le cause di risoluzione, il compenso, le modalità e i termini di pagamento e di rimborso delle eventuali spese.
8. Il compenso deve essere congruo e proporzionato all'attività prestata. Possono essere previsti pagamenti anche per prestazioni parziali rese e documentate.

Art. 47

(Modalità di affidamento degli incarichi)

Ferma restando la specifica normativa sui Lavori Pubblici, per il ricorso ad attività professionali esterne, si fa riferimento alla legislazione nazionale in materia ed alle specifiche disposizioni contenute nel Regolamento degli Uffici e Servizi dell'Ente .

TITOLO III

(ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI)

Art. 48

(Concessione di servizi di pubblico interesse)

1. Salvo quanto previsto dalla legge per l'affidamento dei servizi pubblici locali, il Comune può affidare in concessione a terzi la gestione di un servizio di pubblico interesse riconoscendo al concessionario, quale controprestazione, il diritto di ottenere i proventi dagli utenti del servizio, eventualmente accompagnato da un prezzo.
2. Per l'affidamento della concessione si utilizzano le procedure previste nel presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, divieto di discriminazione e mutuo riconoscimento.

Art. 49

(Convenzioni e forme di collaborazione con soggetti senza scopo di lucro)

1. L'Amministrazione può affidare forniture e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi di importo inferiore alle soglie comunitarie a cooperative sociali, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, iscritte in apposito albo previsto dalla legge, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente prevista per i contratti della pubblica amministrazione.

2. L'Amministrazione può altresì stipulare convenzioni con associazioni di promozione sociale iscritte in appositi albi che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.
3. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di cui trattasi.
4. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi in apposito Registro regionale per la gestione di attività di interesse pubblico. Per la scelta dell'organizzazione l'Amministrazione si attiene ai criteri fissati dalla normativa regionale.
5. L'Amministrazione può avvalersi, anche tramite forme pubbliche di consultazione, dei soggetti indicati nei commi precedenti, nonché di altri soggetti senza scopo di lucro, per la definizione congiunta di interventi relativi a specifiche problematiche sociali.
6. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni previste ai commi 2 e 4 ovvero definire congiuntamente specifici interventi ai sensi del comma 5, deve essere data idonea pubblicità per garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati.
7. Le convenzioni e le forme di collaborazione indicate nei commi precedenti devono essere definite nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.

Art.50

(Contratti di sponsorizzazione)

Le procedure per l'individuazione di eventuali sponsor sono sviluppate nel rispetto di quanto previsto dall'art.26 del D.Lgs 163/2006.

TITOLO IV

(CONTRATTI IN GENERALE)

Art. 51

(Adempimenti connessi alla normativa antimafia)

1. La stipulazione dei contratti è subordinata all'acquisizione della documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia.

Art. 52

(Contenuto del contratto)

1. Il contratto deve contenere le condizioni previste nell'atto di determinazione a contrarre, nel capitolato e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario.

2. Sono elementi essenziali del contratto:

- a) individuazione dei contraenti;
- b) oggetto;
- c) luogo e termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
- d) importo contrattuale;
- e) modalità e tempi di pagamento;
- f) data di sottoscrizione e durata ;

3. Qualora la natura dell'oggetto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere:

- a) modalità di controllo e di collaudo anche attraverso indicatori di qualità;
- b) facoltà di recesso, responsabilità ed ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;

- c) sanzioni e penalità per inadempimento, ritardo nell'adempimento e inosservanza agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza previsti nei confronti dei lavoratori o soci;
- d) regolamentazione del subappalto, del subcontratto e cessione del credito;
- e) cauzione definitiva, ove prevista nei documenti di gara;
- f) aumento, diminuzione della prestazione;
- g) proroga, rinnovo;
- h) revisione prezzi
- i) anticipazioni nei casi consentiti dalla legge;
- l) eventuale clausola compromissoria;
- m) assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed assistenziali;
- n) elezione del domicilio;
- o) foro esclusivo di Savona;
- p) nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dall'Ente, specifica approvazione per iscritto da parte del contraente, delle clausole indicate nel secondo comma dell'articolo 1341 del codice , salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni di legge, di regolamento generale o locale o di capitolato generale.

4. Salvo l'obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui al comma 2, le clausole contenute nel capitolato e gli elementi contrattuali contenuti nell'offerta possono essere richiamati, a meno che il responsabile individuato ai sensi dell'art.12 ritenga opportuno allegare i suddetti documenti, quali parte integrante del contratto stesso.

Art. 53

(Stipulazione e forma del contratto)

1. I contratti sono stipulati dal Dirigente responsabile del Settore interessato o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal T.P.O che lo sostituisce.
2. Nei casi in cui la natura del contratto lo richieda, la stipulazione ha luogo per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
3. Nei restanti casi la stipulazione può avere luogo a mezzo di scrittura privata.
4. La sottoscrizione può essere effettuata con gli strumenti informatici o telematici ammessi dalla normativa vigente.
5. I contratti di importo sino a € 20.000 affidati a seguito di trattativa privata, possono essere formalizzati mediante sottoscrizione della determinazione di affidamento o scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio. La proposta e l'accettazione devono contenere gli elementi essenziali del contratto e possono essere trasmesse a mezzo telefax ovvero per via telematica secondo la normativa vigente.
6. Alla rogazione o all'autenticazione dei contratti provvede il Segretario generale o - in caso di sua assenza, vacanza, impedimento - il Vice Segretario , salvo i casi attribuiti per legge alla competenza di un notaio. Per ragioni di urgenza o di opportunità , il Segretario Generale può, in ogni caso, demandare la rogazione ad un notaio.
7. Le spese contrattuali sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge, il capitolato o gli usi non dispongono diversamente.
8. Gli oneri contrattuali relativi alle acquisizioni, onerose o gratuite, di beni immobili e alle acquisizioni gratuite di beni mobili possono essere poste parzialmente o totalmente a carico dell'Amministrazione comunale in dipendenza dell'effettivo interesse alla stipulazione.
9. Qualora senza giustificato motivo l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dalla aggiudicazione, salva ed impregiudicata l'azione di danno.

Art. 54
(Revisione prezzi)

Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, deve essere inserita una clausola di revisione dei prezzi, che indichi i presupposti e la periodicità della revisione, se la medesima operi a favore di una o più parti, se operi automaticamente o ad istanza di parte.

Art. 55
(Cauzione)

1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge per particolari tipi di contratti, nei contratti stipulati nell'interesse del Comune è prestata idonea cauzione, in misura del cinque per cento (per gli appalti di forniture e servizi) e del 10% per gli appalti di lavori, dell'importo dedotto in contratto, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivati al Comune dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme eventualmente pagate in più rispetto al credito dell'altro contraente.
2. La cauzione definitiva è prestata mediante garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata da Istituti bancari od assicurativi a ciò autorizzati.
3. L'incameramento e lo svincolo della cauzione sono di competenza del responsabile individuato ai sensi dell'art. 12. La cauzione è svincolata al momento in cui sono adempiuti tutti gli obblighi contrattuali.

Art. 56
(Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi)

1. Chiunque stipuli un contratto o preli comunque la propria attività a favore del Comune è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
3. In caso di mancata regolarizzazione il Comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Art. 57
(Subappalto)

1. Il subappalto è consentito previa verifica da parte dell'Amministrazione dei requisiti del subappaltatore consentiti dalla legge.
2. Per particolari servizi il subappalto può essere vietato, purché di tale circostanza sia fatta menzione nei documenti di gara.
3. Il subappalto in assenza dei requisiti fissati dalla legge o nell'ipotesi prevista al secondo comma è causa di risoluzione del contratto.

Art. 58
(Penali)

1. Facendo salva la possibilità di richiedere i danni ulteriori, possono essere previste nei contratti clausole penali per ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. La penale va determinata in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.
3. Può essere prevista una penale per inosservanza formalmente accertata delle norme retributive, contributive e di sicurezza nei confronti dei lavoratori.

Art. 59

(Oneri contrattuali, diritti di segreteria, repertoriatura, conservazione dei contratti)

1. I contratti vengono registrati nel Repertorio degli Atti e dei Contratti tenuto dal Segretario generale, in tutti i casi previsti dalla legge.
2. Ai contratti rogati e autenticati dal Segretario Generale vengono applicati i diritti di segreteria, che sono posti a carico della controparte.
3. Le spese contrattuali sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge, il capitolato o gli usi non dispongono diversamente. Nei contratti d'appalto sono a carico dell'appaltatore anche le spese di registrazione.
4. Gli oneri contrattuali relativi alle acquisizioni, onerose o gratuite, di beni immobili e alle acquisizioni gratuite di beni mobili possono essere poste parzialmente o totalmente a carico dell'Amministrazione comunale in dipendenza dell'effettivo interesse alla stipulazione.
5. Gli originali dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa sono conservati presso l'Ufficio Contratti dell'Ente.

Art. 60

(Modifiche contrattuali ed aumento delle prestazioni in corso di contratto)

1. Sono ammesse le modifiche contrattuali concordate per iscritto tra le parti, che non alterino la sostanza del negozio, se ritenute necessarie per la funzionalità della fornitura o del servizio.
2. Qualora nel contratto siano previsti e regolamentati l'aumento o la diminuzione delle prestazioni, essi sono consentiti esclusivamente per far fronte ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili. In tal caso è sufficiente un atto unilaterale scritto dell'Amministrazione.
3. Per servizi o forniture connessi, complementari o di completamento si procede alla stipulazione di nuovo contratto secondo la normativa vigente.

Art. 61

(Responsabilità)

Fatte salve diverse particolari disposizioni organizzative, il soggetto competente per la stipula del contratto, è responsabile della corretta esecuzione e deve quindi sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività all'uopo necessarie senza che ciò comporti l'esonero di responsabilità degli altri soggetti che abbiano svolto compiti preliminari alla stipulazione o ai quali spettino specifiche funzioni in ordine all'esecuzione del contratto stipulato.

Art. 62

(Collaudo e accertamento di regolare esecuzione della prestazione)

La liquidazione del corrispettivo pattuito per la prestazione deve essere preceduta da accertamento della regolare esecuzione della stessa, risultante da attestazione del responsabile individuato ai sensi dell'art. 12.

Art. 63
(Inadempimento e risoluzione del contratto)

1. L'inadempimento del contraente è valutato dal responsabile individuato ai sensi dell'art. 12, in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione.
2. Se l'inadempimento rientra nei casi previsti nel contratto, il dirigente ha l'obbligo di applicare le sanzioni concordate.

Art. 64
(Clausola compromissoria)

1. I contratti possono prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti.
2. Il Collegio è composto da tre membri
3. Ciascuna delle parti nomina l'arbitro di propria competenza mentre il Presidente del Collegio è scelto congiuntamente dalle parti o, su loro mandato, dagli arbitri di parte.
4. Gli arbitri di nomina comunale sono scelti tra gli esperti anche esterni e funzionari preposti alla materia.
5. Gli arbitri di regola giudicano secondo diritto. Si applicano per il resto le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato.

Art. 65
(Ripetizione di servizi analoghi e proroghe contrattuali)

1. In conformità a quanto previsto dall'art.57 c 5) lett.B) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante - a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta - la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'[articolo 28](#) del D.Lgs 163/2006.
2. Non è consentito il rinnovo tacito dei contratti.
3. E' ammessa la proroga contrattuale per il tempo strettamente necessario ad addivenire a nuova aggiudicazione.

TITOLO V
(DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI)

Art. 66
(Alienazioni beni mobili)

1. Si può procedere all'alienazione dei beni mobili dichiarati "fuori uso" sulla base di apposito verbale, da cui isulti che gli stessi non sono più utilizzabili e per i quali non sia più vantaggiosa la trasformazione per i servizi comunali.
2. L'Amministrazione procede all'alienazione dei beni mobili mediante una delle forme previste dalle disposizioni che precedono a seconda dell'importanza degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l'una o l'altra forma, sulla scorta di apposita stima.
3. Per i beni mobili quali, ad es. macchinari, auto, ecc., è consentita l'alienazione a ditta fornitrice dello stesso genere, a scomputo del prezzo di acquisto di nuove attrezzature.
4. E' consentita la donazione di beni fuori uso ad enti o associazioni senza scopo di lucro.

Art. 67
(Accordi di commercializzazione)

1. L'Amministrazione comunale può stipulare con soggetti pubblici o privati contratti che abbiano ad oggetto la commercializzazione, attraverso la promozione e la vendita, con o senza clausola di esclusiva, di prodotti, procedure operative o know-how, di proprietà sia dell'Amministrazione che dell'altro contraente.

Art. 68
(Beni immobili. Locazione e affitto)

I contratti mediante i quali il Comune assume o concede in locazione od in affitto beni immobili sono di regola affidati a trattativa privata salvo che, per l'importanza o il valore del contratto e si tratti di rapporti attivi, non si ritenga opportuno o conveniente esperire il pubblico incanto, la licitazione privata o altre procedure semplificate che garantiscano adeguata pubblicità.

Art. 69
(Beni immobili. Permute e alienazioni)

1. L'Organo competente può disporre con motivata deliberazione la permuta di beni immobili del Comune con altri di proprietà pubblica o privata, di interesse per l'Amministrazione, sulla base di apposita perizia effettuata dal competente Settore comunale o da esperti appositamente incaricati, salvo conguaglio in denaro.
2. L'Amministrazione procede all'alienazione di beni immobili, sulla base di apposita perizia di stima, mediante il sistema del pubblico incanto o, qualora lo ritenga più opportuno, a trattativa privata previa gara ufficiosa preceduta da avviso pubblico. Alla gara ufficiosa devono essere invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta.
3. Fermo il valore di stima è consentito procedere a trattativa privata diretta nelle seguenti ipotesi:
 - a) allorché il pubblico incanto sia andato deserto o comunque non sia stato possibile procedere in quella sede all'aggiudicazione;
 - b) qualora l'importo stimato non sia superiore a 100.000 Euro;

- c) quando l'alienazione sia disposta a favore di enti pubblici;
- d) qualora per le caratteristiche del bene l'acquisto possa interessare esclusivamente a soggetti determinati.

Art. 70
(Beni immobili. Acquisti)

1. L'Amministrazione di norma procede all'acquisto di beni immobili a trattativa privata.
2. La proposta di vendita deve contenere l'attestazione del proprietario della libertà del bene da qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole, della piena proprietà e disponibilità dello stesso e contenere idonee garanzie al riguardo.
3. E' consentito l'acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di costruzione.
4. In tal caso il Comune, stipulato il contratto, ha facoltà di anticipare, prima dell'ultimazione dell'opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.
5. Il venditore è tenuto a prestare garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione delle stesse, dell'esecuzione dell'opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o vizi dell'opera, salva la prova di eventuali maggiori danni.
6. Qualora l'Amministrazione partecipi ad un'asta per l'acquisto di beni immobili, spetta al delegato alla partecipazione determinare l'importo dell'offerta, nell'ambito del prezzo massimo fissato nell'atto di determinazione a contrarre.

Art. 71
(Sponsorizzazioni)

1. L'Amministrazione può ricorrere a forme di sponsorizzazione in relazione ad attività culturali nelle sue varie forme, attività sportive, turistiche o di valorizzazione del patrimonio comunale e dell'assetto urbano o ad altre attività di rilevante interesse pubblico. In relazioni a particolari manifestazioni culturali l'Amministrazione può assumere anche la veste di sponsor.
2. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative dell'Amministrazione, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall'iniziativa di soggetti privati.
3. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.
4. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.

Art.72
(Comodato)

- 1.Non è consentito concedere in comodato beni di proprietà comunale se non in casi eccezionali o per motivi sociali, o di riconosciuta utilità da indicare nel provvedimento a contrarre .
- 2.Devono, comunque, porsi a carico del comodatario gli esborsi che sarebbero a carico del comodante per tutta la durata del contratto oltre alle spese occorrenti per servirsi del bene di cui all'art.1808 c.1) del c.c.Tali spese possono essere anche determinate forfettariamente all'atto della stipula del contratto, sulla base della stima compiuta dal Settore Finanziario dell'Ente.
- 3.Nel contratto di comodato deve essere previsto l'obbligo a carico del comodatario di restituire il bene prima della scadenza quando il Comune ha necessità di servirsene per finalità pubbliche.

Art.73
(Mutuo)

Per i mutui il cui valore sia inferiore alla soglia comunitaria e nell'ipotesi in cui il Comune intenda ricorrere al credito ordinario, deve essere richiesta offerta ad almeno cinque istituti di credito e il contratto deve stipularsi con quello che ha offerto le condizioni complessivamente più vantaggiose. Qualora però tali condizioni rappresentino un maggior costo rispetto a quello relativo ai finanziamenti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, la stipulazione del contratto con l'istituto di credito è subordinata alla mancata concessione del finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti.

Art.74
(Assicurazioni)

1.Oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, il Comune deve obbligatoriamente assicurare i rischi derivanti da:

- a) incendio ed eventi speciali per tutti gli immobili, impianti ed attrezzature di proprietà comunale;
 - b) responsabilità civile per tutti gli immobili di cui ha comunque la disponibilità;
 - c) incendio e furto di taluni beni mobili, da individuarsi in base ad un apprezzabile valore di mercato, di cui ha comunque la disponibilità;
 - d) infortuni per amministratori che utilizzano mezzi di trasporto propri o dell'Ente per attività istituzionali e per i dipendenti che utilizzino mezzi di trasporto propri, se regolarmente autorizzati, o dell'Ente per attività di servizio.
1. La durata del contratto deve essere annuale salvo i casi di comprovato vantaggio economico nella stipulazione di polizze pluriennali.
 2. Il Settore Finanziario tiene un apposito registro in cui annotare i contratti di assicurazione stipulati e le relative scadenze.
 3. Il Comune può avvalersi di brokers, abilitati all'attività, per la conclusione di contratti di assicurazione.

Art.75
(Transazioni)

1.Il Comune, per prevenire una lite che sta per sorgere o per porre fine ad una lite pendente, può concludere la transazione a condizione che vi sia incertezza sull'esito della vertenza e che sia garantito in ogni caso il perseguimento del pubblico interesse.

2.La transazione, mentre è immediatamente vincolante per la contropart, lo diventa per l'Ente solo a seguito dell'esecutività del provvedimento che l'ha autorizzata.

TITOLO VI
(DISPOSIZIONI FINALI)

Art. 76

(Abrogazione di norme)

1. E, abrogato il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione consiliare n.33 del 10.04.2002